



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

SETTORE POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 15/06/2017

Responsabile del Procedimento LUCARINI STEFANIA
Dirigente competente: CARLA MARIANI

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI. PERIODO 15 GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2017

Premesso che:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile e che in particolare l'articolo 15 riconosce il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;
- che il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, con vegetazione arborea ed arbustiva frequentemente in stato di abbandono e incuria da parte di privati;
- che la stagione estiva comporta un elevato rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni;
- che l'Agenzia Regionale di Protezione Civile – Area Emergenze e Sala Operativa della Regione Lazio, con nota protocollo n. 160653 del 28.03.2017, acquisita in pari data al protocollo comunale al n. 31061, ha confermato per il corrente anno il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno 2017 al 30 settembre 2017;
- che ai sensi della Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 art. 65, costituiscono altresì periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre;
- che è necessario adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la pronta risposta del sistema di Protezione Civile comunale in considerazione delle previsioni di possibili inneschi e propagazione di incendi boschivi e di interfaccia, di massima pericolosità durante la stagione estiva;
- che è opportuno effettuare interventi di prevenzione incendi nel territorio comunale, nonché evitare azioni che possono per qualsiasi motivo costituire pericolo potenziale di incendi, al fine di diffondere le corrette norme di comportamento ai cittadini e per salvaguardare l'ambiente e ridurre così il rischio incendi;

Vista la Legge 3 agosto 1999, n. 265, recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" che, all'articolo 12, trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

Visto l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ai sensi del quale "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007, n. 3606, concernente "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";

Vista la Legge 12 luglio 2012, n. 100, e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Vista la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, e s.m.i. in materia di “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”che attribuisce le funzioni ed i compiti dei Comuni in merito alla Protezione Civile;

Vista la Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39, e s.m.i. “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;

Visto il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7, rubricato “Regolamento di attuazione dell’art. 36 della Legge Regionale 28 ottobre 2002 n. 39”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 16 settembre 2011, n. 415, redatta ai sensi dell’art. 64 comma 5, della Legge Regionale 39/2002 avente ad oggetto “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi. Periodo 2011 – 2014”, in conformità agli articoli 3 e 8 della Legge 353/2000;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana di Pomezia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 03 giugno 2016;

Visto il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 in data 29 novembre 2016;

Visti gli articoli 423, 423/bis, 434, 449, 650 e 674 del Codice Penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Visti gli articoli 14 e 29 del Codice della strada 30 aprile 1992, n. 285;

ORDINA

Nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo, che va dal 15 giugno 2017 al 30 settembre 2017, e nei periodi di allerta, che corrispondono a tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall’inizio di maggio a fine ottobre:

- il divieto, in tutto il territorio comunale, di tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l’innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;
- il divieto, nelle zone boscate, cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli ed incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio;
- il divieto assoluto di accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli provenienti da utilizzazioni boschive, da terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno, da terreni abbandonati, nonché per eseguire la gestione e la pulizia dei terreni sottoposti a pascolo e/o per rinnovare il cotico erboso. Il materiale di risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni altra attività agricola o forestale dovrà essere adeguatamente trattato nel rispetto di quanto previsti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
- l’obbligo a tutti i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, parchi, giardini ecc.. anche incolti, a procedere, a propria cura e spese, alla ripulitura di detti fondi, dalle erbe, dagli arbusti infestanti e da ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo anche solo potenziale di incendio, specie a confine con aree boscate, strade di qualsiasi ordine, abitazioni e strutture pubbliche.

Nel periodo a massimo rischio incendi è vietato:

- far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio;
- gettare dai veicoli o comunque abbandonare sui terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari, sigarette o qualunque altro tipo di materiale acceso, allo stato di brace o che in ogni caso possa innescare il fuoco;
- accendere o lanciare fuochi pirotecnici, in proprietà private o in aree adibite a pubblico servizio distanti meno di 100 metri da aree boscate o cespugliate.

In deroga e comunque non nelle giornate di vento, è consentito l’uso del fuoco:

- in appositi bracieri, focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, nei cortili di pertinenza di fabbricati siti all’interno delle predette aree e terreni, a condizione che venga opportunamente sorvegliato e controllato;
- ai privati che eseguono attività ricettiva, previa verifica di idoneità tecnica, secondo le disposizioni di cui al Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 e alla legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353;

- in occasione di eventi di interesse sociale, previa autorizzazione dell'autorità competente, unitamente all'adozione di opportune prescrizioni per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo.

Tutti gli Enti ed i privati, possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrive l'esecuzione dei seguenti interventi preventivi:

- perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni e/o altro materiale combustibile su terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale, erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito, terreni coltivati ed incolti;
- le operazioni di interrimento delle stoppie di cereali debbono avviarsi immediatamente subito dopo il raccolto e comunque concludersi non oltre il 30 luglio;
- ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva, ad eccezione delle specie protette ai sensi della Legge Regionale 19 settembre 1974, mn. 61, delle scarpate stradali, ferroviarie e delle aree confinanti con strade e altre vie di transito nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada.

I concessionari di impianti esterni di gas hanno l'obbligo di mantenere sgombre e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a m.10,00.

I conducenti di autoveicoli dotati di marmitta catalitica o di macchine operatrici utilizzate in attività boschiva, devono evitare le fermate del mezzo a caldo su materiale seccaginoso o comunque soggetto ad infiammarsi.

I rifornitori e depositi di carburante, di legna o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori dei centri abitati, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti, dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ivi compreso, se ed in quanto dovuto, quello relativo alla prevenzione di incendi, e dovranno predisporre nell'intorno, idonee fasce di isolamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile.

I gestori di cabine elettriche, precedentemente al periodo di rischio di incendio, devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza e per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui sopra, fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di natura penale, ove riscontrabili, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, in particolare quelle previste:

- dagli articoli 10 e 11 della Legge 353/2000 per l'inosservanza dei divieti;
- dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 per il mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi;
- dall'articolo 256 del Decreto Legislativo 152/2006 per illecito smaltimento di residui vegetali, sfalci e potature tramite combustione.

RAMMENTA

In caso di avvistamento di incendio, la segnalazione deve essere effettuata contattando tempestivamente i seguenti recapiti:

- **1515** numero Emergenza Ambientale del Corpo Forestale dello Stato, assorbito dall'Arma dei Carabinieri;
- **115** numero dei Vigili del Fuoco;
- **112** numero Unico di Emergenza;
- **803555** numero verde della Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Lazio.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Pomezia e sul sito istituzionale, nonché affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

La polizia locale ed ogni altro agente della forza pubblica, sono incaricati della esecuzione delle presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro 30 gg. al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in alternativa, ricorso al Presidente delle Repubblica, entro 120 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo del Comune.

La presente Ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza a:

- Agenzia Regionale di Protezione Civile – Area Emergenze e Sala Operativa della Regione Lazio (agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it)
- Prefettura di Roma (protocollo.prefrm@pec.interno.it)
- Comando Legione Carabinieri Lazio – Compagnia di Pomezia (trm22839@pec.carabinieri.it)
- Polizia di Stato – Commissariato Lido XIII, Lido di Roma (comm.lidodiroma.rm@pecps.poliziadistato.it)
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Pomezia (rm1240000p@pec.gdf.it)
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco (com.roma@cert.vigilfuoco.it)
- Distaccamento Vigili del Fuoco di Pomezia (polopomezia.roma@cert.vigilfuoco.it)
- Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Torvaianica (torvaianica@guardiacostiera.it)
- ASL RM-H – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica sede di Pomezia (servizio.protocollo@pec.aslromah.it)
- Comando Polizia Locale di Pomezia (polizia.locale@pec.comune.pomezia.rm.it)
- Settore V Lavori Pubblici – Urbanistica (protocollo.edipri@pec.comune.pomezia.rm.it)
- Settore VI Tutela Ambiente (tutelaterritorio@comune.pomezia.rm.it, tutelaverde@comune.pomezia.rm.it, infoambiente@comune.pomezia.rm.it)
- Servizio di Protezione Civile (protezionecivile@comune.pomezia.rm.it)
- Organizzazione di Protezione Civile ECHO di Pomezia (info@echopomezia.it)

Pomezia

15/06/2017

Il Sindaco
Fabio Fucci / INFOCERT SPA